



Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

6452

6452/17
Cron 876/17
Rep 6821/17



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 81460 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7 giugno 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

, elettivamente domiciliati in , via
, n. , presso lo studio dell'avv. che, unitamente all'avv.
li rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attori;

e

S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in , via , n. , presso lo studio degli avv.ti



Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

Oggetto: impugnativa delibera assembleare

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 7 giugno 2016.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «dichiarare la nullità e/o illegittimità delle delibere della S.r.l. in data e , in quanto nulle, annullabili e/o illegittime, per le ragioni esposte».

A fondamento della svolta domanda, gli attori rappresentavano che la deliberazione di azzeramento del capitale sociale della convenuta e di contestuale aumento del medesimo fino all'importo di €. 500.000,00 sarebbe illegittima in quanto adottata con abuso del potere da parte del socio di maggioranza come dimostrato dalle seguenti circostanze: (i) l'aumento di capitale è stato deliberato nonostante la condizione di inoperatività della società oggi convenuta; (ii) non sono stati forniti ai soci di minoranza elementi da far presumere l'avvio prossimo dell'attività del (iii) le perdite poste a fondamento della situazione patrimoniale sulla cui base è stato deliberato l'aumento in argomento non sono veritiere.

Sulla scorta di tali premesse, Sig.ri e concludevano come sopra riportato.

Si costituiva la S.r.l. la quale concludeva per il rigetto dell'impugnazione proposta dagli attori.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta, successivamente, all'udienza del 7 giugno 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.



Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

motivi della decisione

1. I Sig.ri _____ e _____ hanno instaurato il presente giudizio al fine di contestare la validità della operazione sul capitale adottata dall'assemblea della _____ S.r.l. con le delibere assunte in data _____ e _____

Va evidenziato che, nel corso della assemblea del _____ i soci - dopo avere all'unanimità revocato la precedente deliberazione del _____ (avente anch'essa ad oggetto l'azzeramento del capitale sociale ed il contestuale aumento di esso fino ad €. 500.000,00) già impugnata dai Sig.ri _____ e _____ e la cui efficacia era stata sospesa dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 gennaio 2013, provvedimento quest'ultimo confermato dal successivo reclamo - procedevano a riapprovare il bilancio relativo all'esercizio 2012 come rettificato dall'organo amministrativo ed approvavano la situazione patrimoniale straordinaria della società riferita alla data del 30 giugno 2014 dalla quale emergevano perdite per complessivi €. 149.288,00 al lordo delle riserve. Pertanto, l'assemblea deliberava (i) la riduzione del capitale sociale per perdite, mediante abbattimento del capitale esistente di €. 23.000 ed annullamento delle corrispondenti quote (ridotte a meri diritti di opzione), con un residuo di perdite per €. 125.258,00; (ii) la ricostituzione del capitale, mediante procedura di aumento di capitale scindibile - a pagamento e con conferimenti in danaro, alla pari e senza sovrapprezzo - per nominali €. 500.000,00; (iii) la successiva copertura - a seguito dell'aumento di capitale deliberato nell'entità raggiunta in ragione delle sottoscrizioni pervenute - delle perdite residue mediante riduzione del capitale sociale siccome ricostituito, per un importo corrispondente alle perdite stesse.

Il verbale assembleare de quo veniva trascritto nel libro delle decisioni dei soci il giorno successivo all'assunzione della delibera - vale a dire il _____ - ed il 5 settembre 2014 veniva iscritto nel Registro delle Imprese.

È pacifico, poi, che l'aumento di capitale veniva coperto per la quota di sua spettanza solo dal socio S.p.A. _____ ("_____"), per un ammontare di €. 285.000,00, mentre i soci _____ e _____ lasciavano scadere il termine loro riservato.

- 3 -

In data _____, si teneva un'ulteriore assemblea della _____, finalizzata unicamente alla mera presa d'atto delle sottoscrizioni pervenute ed alla contestuale e necessaria modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, onde adeguare il dettato statutario all'effettivo ammontare di capitale esistente. Il verbale assembleare del _____, completo dei relativi allegati, veniva trascritto nel Libro delle Decisioni dei soci il 18 settembre 2014. In particolare, il capitale derivante dall'aumento sottoscritto da _____, pari ad €. 285.000,00, veniva ridotto, a copertura delle perdite esistenti per €. 126.258,00, sino all'ammontare finale di €. 158.742,00. Il nuovo art. 5 dello Statuto prevedeva, pertanto, che "il capitale sociale è di €. 158.742".

2. Così ricostruita la vicenda nei suoi termini oggettivi, deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di tardività dell'impugnativa sollevata da parte convenuta.

Ai sensi dell'art. 2479 *ter c.c.*, le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che la deliberazione oggetto di impugnazione, assunta dall'assemblea della _____ S.r.l., tenutasi in data _____, sia stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci in data 30 luglio 2014. Altrettanto pacifica è la circostanza che l'atto di citazione proposto dai Sig.ri _____ e _____ sia stato passato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 15 dicembre 2014 e che la notificazione medesima si sia perfezionata in favore della società convenuta in data 19 dicembre 2014.

Tanto chiarito in punto di fatto, il Tribunale osserva che, conformemente alla giurisprudenza di questa sezione, al termine di novanta giorni previsto per l'impugnazione delle deliberazioni di assemblea di società di capitali si applica la sospensione durante il periodo feriale. È stato, infatti, efficacemente affermato che l'impugnazione della deliberazione, da proporsi mediante citazione, rappresenta l'unico rimedio accordato al socio per far valere l'illegittimità del provvedimento, nel caso in cui ne contesti la validità sotto il profilo formale e sostanziale. Ne consegue che il termine previsto dal codice civile per la proposizione dell'impugnazione assume natura, oltre che sostanziale, anche processuale con la conseguenza che esso resta soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della





Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

legge 7 ottobre 1969 n. 742 (anche alla luce dei principi fissati in materia dalla sentenza della Corte costituzionale, 13 luglio 1987, n. 255).

Ebbene, tenuto conto della sospensione feriale dei termini (che nel 2014 era di 46 giorni dal 1 agosto fino al 15 settembre), il termine di novanta giorni dalla data di trascrizione della deliberazione nel libro soci veniva a scadere alla data del 13 dicembre 2014.

Ritiene, peraltro, il Tribunale che a tale termine si applichi anche il terzo comma dell'art. 155 c.p.c. a mente del quale se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo nonché il successivo quarto comma secondo il quale detta proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Alla luce di tali considerazioni il termine per impugnare la delibera del veniva a scadere il 15 dicembre 2014.

Parte convenuta lamenta che, ai fini di evitare la decadenza dell'impugnazione, non sia sufficiente la consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario ovvero all'ufficio postale, ma sia necessario che la notificazione si perfezioni nei confronti del destinatario-convenuto, con la conseguenza che, nonostante quanto precedentemente affermato, parte attrice sarebbe comunque incorsa nella decadenza, essendosi, come detto, perfezionata la notificazione dell'atto di citazione nei confronti della soltanto in data 19 dicembre 2014.

Il rilievo non appare fondato. Infatti, va evidenziato come le sezioni unite della Corte di cassazione hanno, recentemente, affermato che poiché il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario si applica nei casi in cui il diritto non può essere esercitato se non attraverso l'inizio del giudizio, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è interrotta dalla consegna dell'atto (introduttivo del relativo giudizio) all'ufficiale giudiziario per la notifica (così, Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822). Ebbene, ritiene questo Collegio che il principio di diritto ora esposto debba applicarsi anche al termine di decadenza previsto dall'art. 2497 ter c.c., in quanto, anche in tal caso, la notificazione dell'atto di citazione contenente l'impugnazione costituisce l'unico rimedio che l'attore ha a disposizione per far valere l'illegittimità della deliberazione adottata dall'assemblea della società.

In definitiva, al fine di evitare la decadenza, è sufficiente la consegna dell'atto introduttivo del giudizio all'ufficiale giudiziario. Essendo ciò avvenuto, nel caso di specie, in

Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

data 15 dicembre 2014, deve ritenersi tempestiva l'impugnazione proposta dai Sig.ri

e

3. Venendo al merito della vicenda, gli attori deducono che l'operazione di aumento di capitale sopra descritta aveva, quale esclusiva finalità, quella di escludere i soci di minoranza dalla compagine sociale, non sussistendo alcuna ragione, attesa anche la condizione di inoperatività in cui versava la società, che potesse giustificare un così consistente aumento di capitale. Infatti, secondo tale prospettazione, i soci di minoranza avrebbero dovuto sottoscrivere, per mantenere intatta la loro quota, per un importo molto superiore alla perdita, ovvero, rapportato al capitale da aumentarsi di €. 500.000,00, una quota di €. 215.000 (43%). Infatti, sempre a dire degli attori, qualsiasi sottoscrizione inferiore avrebbe compromesso la loro quota di partecipazione, e ciò in violazione dell'art. 2482 *quater* c.c., in quanto, a fronte di un capitale sociale di €. 23.000,00 e di perdite per €. 149.288,00, il socio di maggioranza ha deliberato un aumento di capitale di €. 500.000,00, così modificando e alterando sostanzialmente i rapporti di partecipazione dei soci e ciò senza aver fornito al socio di minoranza alcun elemento utile a far presumere l'avvio prossimo dell'attività del

È opportuno premettere che, come già statuito da questo Tribunale in precedenti sentenze, nel nostro ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari; tuttavia, da tempo, si ammette in dottrina la fattispecie in argomento, riferendola correttamente alla "regola" di maggioranza, per indicare un uso di tale regola non conforme a quei limiti alla sua applicazione che siano desumibili o da un principio implicito dell'ordinamento oppure da un enunciato normativo espresso ovvero ancora da una clausola generale. La figura dell'abuso di potere, quindi, rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario, corrispondente al principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo.

Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza, il riconoscimento della figura dell'abuso di potere trova il suo fondamento nel riconoscimento della società come contratto. I soci, con la costituzione della società, stipulano un contratto e, in quanto membri di una struttura organizzata di matrice contrattuale, sono uniti da un vincolo derivante dalla causa del contratto sociale; essi, pertanto, devono eseguire il contratto secondo il principio di buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

- 6 -

Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

I principi di correttezza, di buona fede contrattuale e di collaborazione, che devono informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società, vengono considerati il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza.

Il canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo. La regola di maggioranza prescrive, dunque, al socio non di esercitare il diritto di voto in funzione di un predeterminato interesse, ma di esercitarlo liberamente e legittimamente per il perseguimento del proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.

Sulla base di tali principi, è da rilevare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387) e come più volte affermato da questo Tribunale, l'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento/invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa (cfr., altresì, Cass., 19 aprile 2003, n. 6361; Trib. Roma, 22 ottobre 2002, Trib. Milano, 22 giugno 2001, Trib. Milano, 28 giugno 2001).

Al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza ad esprimere il proprio voto.

Posta dunque l'astratta configurabilità della vicenda dell'abuso di potere anche rispetto ai voti espressi in senso favorevole al ripianamento delle perdite ed all'aumento del capitale sociale, occorre peraltro precisare che è comunque necessaria la dimostrazione di un esercizio "fraudolento" ovvero "ingiustificato" del potere di voto, non potendo l'abuso


- 7 -

Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

consistere nella mera valutazione discrezionale da parte del socio dei propri interessi, ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.

L'esame del merito della delibera è ammesso solo in presenza di indici oggettivi che consentano di sospettare la violazione di vincoli imposti dall'ordinamento alla maggioranza e e la cui prova è onere della parte che assume l'illegittimità della deliberazione. Il socio di minoranza deve provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto (cfr., Cass., 29 maggio 1986, n. 3628; Cass., 5 maggio 1995, n. 4923; Cass., 19 aprile 2003, n. 6361) e la arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari, fornendo a tale scopo la indicazione di quei «sintomi» di illiceità, tali da consentire al giudice l'analisi delle motivazioni della delibera, per poter verificare se effettivamente abuso vi sia stato. Nel concreto suo atteggiarsi, detta prova non deve necessariamente ritenersi limitata ai «sintomi» manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387).

4. Tanto chiarito in punto di diritto, gli attori deducono l'abusività della deliberazione di aumento del capitale, finalizzata alla loro esclusione dalla società, evidenziando in particolare che: (i) l'aumento di capitale è stato deliberato nonostante la condizione di inoperatività della società oggi convenuta; (ii) non sono stati forniti ai soci di minoranza elementi da far presumere l'avvio prossimo dell'attività del ; (iii); le perdite poste a fondamento della situazione patrimoniale sulla cui base è stato deliberato l'aumento in argomento non sono veritiere.

La domanda proposta non può trovare accoglimento, non essendo stati da parte attrice adeguatamente provati i presupposti della fattispecie abusiva dedotta.

Quanto alla condizione di inoperatività della società, il Tribunale osserva come essa non sia da sola sufficiente a far ritenere l'abusività dell'operazione sul capitale, in quanto ben i soci possono decidere di "riattivare" la società immettendo in essa, attraverso l'aumento di capitale, le risorse necessarie per l'avvio o, meglio, il rilancio dell'attività imprenditoriale.

Sotto altro profilo, poi, la S.r.l. ha depositato in atti documentazione dalla quale risulta che la società non era del tutto inoperativa. In particolare, a riprova dell'effettività dei costi sostenuti e delle movimentazioni finanziarie sostenute dalla

Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

stessa, la depositava gli estratti-conto bancari intestati alla società (docc. 21, 23, 24 e 26) e le fatture di acquisto di beni (docc. 27-33). Inoltre, come correttamente allegato e documentato dalla convenuta, la S.r.l. aveva già dato avvio ai preventivati programmi di "ripristino" e "ricondizionamento" delle e di proprietà dell'azienda sociale, sottoscrivendo impegni contrattuali di significativo ammontare in vista della prossima, futura riapertura del del , depositando, in particolare, un accordo con un terzo fornitore dotato di adeguato standing, sottoscritto nel 2013, avente ad oggetto le attività di ripristino e revisione delle dette (, , etc. destinati al pubblico di), compresa la relativa messa a norma, che comporta impegni significativi di spesa (ammontanti a circa €.750.000,00, doc. 40).

Quanto all'effettività delle perdite, va evidenziato che l'organo amministrativo della società ha depositato presso la sede legale - oltre che il bilancio al 31 dicembre 2012, rettificato a seguito della revoca della delibera assembleare del , ed il bilancio al 31 dicembre 2013 - anche la situazione patrimoniale straordinaria ex art. 2482 c.c. al 30 giugno 2014, relativa al bilancio 2013 e la situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, c.c. aggiornata al 30 giugno 2014.

Da tale situazione emergeva una perdita tale da azzerare il capitale sociale e, quindi, rendere legittima la scelta dell'assemblea di procedere all'operazione sul capitale. In particolare, dai dati contabili emerge l'esistenza di una posizione debitoria al 30 giugno 2014 per complessivi €. 566.858,00, composta - quanto alle poste maggiori e tralasciando quelle irrilevanti per entità - da €. 126.198,00 verso " " , da €.431.122,00 verso " " e da €. 33.572,00 per "Fatture da ricevere".

Ciò posto, parte attrice non ha adeguatamente contestato (né in sede di assemblea né nella presente sede contenziosa) la non veridicità della situazione patrimoniale limitandosi ad asserzioni del tutto generiche. Infatti, i Sig.ri e si sono limitati ad evidenziare che le perdite deriverebbero essenzialmente dalla errata qualificazione (in termini di finanziamento) di versamenti a fondo perduto eseguiti in passato dal socio di maggioranza. Tuttavia, la parte non ha neppure allegato quali siano questi versamenti, l'entità di essi e la loro incidenza sull'entità complessiva delle perdite e, dunque, sulla legittimità dell'operazione sul capitale.



- 9 -

Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

D'altra parte, la procedura di ripianamento delle perdite, così realizzata, consentiva alla società di evitare l'avvio della procedura di liquidazione.

Quanto poi all'entità dell'aumento - e, dunque, alla deduzione concernente il prossimo l'avvio prossimo dell'attività del - esso è stato giustificato, in sede di assemblea, dal Presidente sulla base "delle esposizioni debitorie già rilevate nella situazione patrimoniale, nonché degli impegni conseguenti al ricondizionamento delle attrazioni di proprietà". Si legge poi nel verbale assembleare che "la società ha in corso proficui colloqui con la S.r.l. volti a finalizzare forme di collaborazione nel quadro del progetto di ristrutturazione del in corso di realizzazione. La società, nello scorso esercizio, ha avviato il ripristino ed il ricondizionamento delle giostre, attivando contratti di significativo ammontare per la messa a norma degli impianti; ha inoltre provveduto ad alienare le giostre non più utilmente impiegabili o non a norma, il cui costo di ripristino non era economicamente giustificato. Al finanziamento di quanto sopra ha finora contribuito Sp.A. con temporanee anticipazioni finanziarie".

Anche in questo caso, le contestazioni di parte attrice sono del tutto generiche. D'altra parte, la veridicità dell'asserzione concernente la prossima ripresa dell'attività appare confermata dal contratto già menzionato del 13 settembre 2013 (doc. 40) con il quale la affidava ad altra società l'appalto per l'esecuzione della progettazione esecutiva (incluso il rendering visivo) del ripristino e della revisione delle attrazione nonché delle procedure per la registrazione delle medesime ai sensi del d.m. 18 maggio 2007.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'impugnazione proposta dai sig.ri e avverso alle deliberazioni adottate dall'assemblea della S.r.l. in data e deve essere integralmente rigettata.

5. Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014), prendendo a riferimento i parametri medi dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile con complessità alta.



- 10 -



Sentenza n. 6452/2017 pubbl. il 31/03/2017

RG n. 81460/2014

Repert. n. 6821/2017 del 31/03/2017

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *rigetta l'impugnazione proposta dai Sig.ri _____ e
avverso alle deliberazioni adottate dall'assemblea della
S.r.l. in data _____ e _____ ;*
- II) *condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, della spese
legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 13.430,00 per compensi
oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 24 gennaio 2017.

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

31/3/17

Selvo Sil